

	PIANO PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA Approvato dal GOS di B.A del 4 Agosto 2018	Documento	Scheda n.15
		Riferimento	Art. 19 del D.M. 18/3/96
	Stagione sportiva 2018- 2019	Revisione	01
	Regolamento Stadio Speroni Busto Arsizio (VA)	Data	Agosto 2018
		Pagina	1 di 5

REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO CARLO SPERONI BUSTO ARSIZIO VIA CA' BIANCA, 42

Premesse e Definizioni

1. Per Stadio si intende l'intera struttura dello **Stadio "CARLO SPERONI" di BUSTO ARSIZIO**, utilizzato dall'AURORA PRO PATRIA 1919 SRL comprese le aree esterne delimitate dalle recinzioni di prefiltraggio.
2. Per Club si intende l' AURORA PRO PATRIA 1919 SRL. **Per PS si intende Pubblica Sicurezza.**
3. Per Evento si intende ogni manifestazione sportiva che ha luogo nello Stadio, organizzata e gestita dalla Lega Calcio e dalla F.I.G.C. e dal Club.

Norme generali

1. Il Club organizzatore dell'Evento sportivo è responsabile dell'emissione e distribuzione dei titoli d'accesso per la manifestazione che si svolgerà presso lo Stadio "**Stadio "CARLO SPERONI" di BUSTO ARSIZIO**;
2. L'acquisto del titolo valido per l'accesso e la permanenza nell'area dello stadio, determina l'accettazione del presente "Regolamento d'uso dello Stadio", del "Codice etico e di comportamento del tifoso" emanato dalla Aurora Pro Patria (come da Sito ufficiale <http://www.aurorapropatria1919.com/>). e delle normative emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dal C.O.N.I., dalla FIFA, dalla UEFA, dalla F.I.G.C., dalla L.N.P., dall' Aurora Pro PATRIA 1919 SRL. e dall'Autorità di PS;
3. **L'obbligo del rispetto del Regolamento d'uso dello stadio, e del "Codice etico di comportamento del tifoso" è da intendersi come condizione indispensabile per il gradimento all'accesso e permanenza nello stadio.**
4. L'accesso all'impianto sportivo può comportare la sottoposizione dell'interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e/o contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l'introduzione nello Stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza (art. 1, comma 3, lettera a DM 28/07/2011). I controlli di cui sopra che rientrano nella attività di "stewarding", si riferiscono alle attività svolte da personale che risponde :
 - ai requisiti previsti dai decreti del Min. Interno. 8 ag. 2007, 24 feb. 2010 e 28 lug. 2011 e successive modifiche.
 - agli indirizzi operativi suggeriti ne "Il servizio di Stewarding - Linee Guida" che è l'attuative dell'art. 2, com. 2, DL 12/11/2010, convertito con modif. dalla legge 17/11/2010, e del discendente DM, e sue modifiche (Determina 28 del 2014) (http://www.osservatoriosport.interno.gov.it/allegati/determinazioni/2014/il_servizio_di_stewarding_2014.pdf)
5. Con l'acquisto del titolo d'accesso allo Stadio, l'acquirente autorizza implicitamente il Club a richiedere controlli sulla persona ed a rifiutare l'accesso o ad allontanare dall'impianto chiunque non si sottoponga a tali controlli;
6. L'inosservanza comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con:
 - L'espulsione dallo Stadio del contravventore/ri e l'applicazione delle sanzioni, e l'applicazione di sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti emanati dagli organi sportivi nazionali ed internazionali, dalla Lega Nazionale Professionisti, dall'Autorità di Pubblica Sicurezza; nonché l'applicazione dalla "Tabella sanzioni codice etico".

Inoltre, la violazione del presente Regolamento d'uso (accertata a norma della Legge n. 689 del 24/11/81) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro (art. 1 – septies del D.L. n. 28 del 24/02/03) . Qualora il contravventore sia già sanzionato, per violazioni del regolamento (e/o del "Codice etico e di comportamento del tifoso"), nella stessa stagione sportiva e/o precedente, anche in un impianto diverso; la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.
7. Il Club può rifiutare l'ingresso allo Stadio (o allontanarle dallo stesso se già al suo interno), alle persone che abbiano violato (o stiano violando) il presente Regolamento o il "Codice etico di comportamento del tifoso".

MODALITA' DI AMMISSIONE ALLO STADIO e DIVIETI

Come previsto dalle vigenti normative chiunque non accettasse di sottoporsi ai controlli di sicurezza, ivi compresi gli accertamenti dello stato di alcolemia, non potrà essere ammesso all'interno dello stadio. I seguenti comportamenti devono essere ritenuti vietati e perseguiti a norma di legge.

1. L'ingresso allo Stadio è autorizzato dal personale di servizio certificato steward e solo dai varchi consentiti, dopo i relativi controlli elettronici/manuali (Tornelli/Palmari/...), e solo dopo la presentazione di idoneo titolo di accesso personale (D.M 6/6/2005) e verifica dell'identità con un documento identificativo valido (o equipollente). Il titolo può essere usato

	PIANO PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA Approvato dal GOS di B.A del 4 Agosto 2018	Documento	Scheda n.15
		Riferimento	Art. 19 del D.M. 18/3/96
	Stagione sportiva 2018- 2019	Revisione	01
	Regolamento Stadio Speroni Busto Arsizio (VA)	Data	Agosto 2018
		Pagina	2 di 5

solo dal titolare ed una sola volta per un unico ingresso, e sarà soggetto alla Ticketing policy annuale della società scrivente (dettagliata nell'apposito spazio del sito internet societario), essa prevederà agevolazioni e fidelizzazioni. Il titolo ed il documento di identità dovranno essere esibiti in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto.

1.1 Il cambio nominativo è gestito dalla società, le norme sono sul sito internet societario

1.2 La tessera di fidelizzazione (ex "tessera del tifoso"), segue le norme come da sito della Lega Pro.

3. Il titolo di accesso allo stadio è personale e sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell'acquirente, non può essere ceduto a terzi senza autorizzazione del Club che registrerà i dati del nuovo fruitore. Qualunque tagliando venduto illegalmente sarà confiscato dagli addetti, dai Funzionari del Club e dalle Forze dell'Ordine; Il possessore di regolare titolo di accesso che abbandona lo Stadio, non sarà più riammesso;

4. Chiunque acceda indebitamente all'interno dell'impianto sportivo privo del titolo d'accesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 516 euro (*Legge del 19 aprile 2003 n. 88 art.1-quinquies, comma 7*);

5. L'autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di sottoporre a controlli, ispezioni, perquisizioni e rimozione di oggetti non autorizzati, tutte le persone che intendono accedere o hanno avuto accesso allo Stadio. L'accesso e la permanenza nello Stadio saranno negati a chiunque rifiuterà di sottoporsi ai controlli da parte dell'Autorità di PS e degli addetti Stw certificati

6. Per ragioni d'ordine pubblico l'autorità di Pubblica Sicurezza o il Club potranno limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello stadio anche a soggetti che dispongono del titolo di accesso. Non è consentito in alcun caso l'accesso nello Stadio a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva;

7. Durante la permanenza nello Stadio gli spettatori devono seguire **INDEROGABILMENTE** le indicazioni, le istruzioni e le direttive del personale di servizio Steward facilmente identificabile dalle pettorine, delle Forze di PS e Servizio d'Ordine.

8. L'accesso allo Stadio alle tifoserie per le operazioni di stesura striscioni e preparazione di coreografie autorizzate, è consentito da 1 ora prima dell'apertura delle porte al pubblico, l'attività in argomento dovrà essere conclusa prima dell'apertura dei cancelli per l'ingresso del pubblico;

9. Chiunque assista ad un evento sportivo, riconosce che i propri movimenti all'interno e attorno allo stadio sono esclusivamente legati al proprio arbitrio e responsabilità e devono comunque rispettare il presente regolamento e le indicazioni del personale di servizio. Il Club o qualsiasi altro organismo non possono essere ritenuti responsabili per i rischi derivanti da pericoli, smarrimenti, danni fisici, danni agli oggetti di proprietà o altri eventi legati alla propria presenza allo stadio, sia che l'evento si verifichi prima, durante o dopo la partita; il Club non ne risponde, salvo che l'evento non sia direttamente imputabili a colpe/omissioni della società sportiva.

9.1 Chiunque assista a un' evento sportivo allo stadio, riconosce che si tratta di un evento pubblico e quindi accetta ed autorizza qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio e video che potrebbero essere effettuate e che possa essere fatto uso gratuito della sua voce, immagine e aspetto per mezzo di video dal vivo o registrate, trasmissioni radiofoniche o di altro tipo o tramite registrazioni, fotografie o qualsiasi altra tecnologia ;

10. Si segnala, che l'impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno sia all'esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 Giugno 2003, n° 196 e dal D.M. 06/06/2005. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge, per finalità di ordine e sicurezza pubblica. Il responsabile del trattamento è il Dirigente pro-tempore del Commissariato P.S. di Busto Arsizio e per il Comune di Busto Arsizio la Società Agesp Servizi S.r.l.

11. Si ricorda infine che l'accesso all'impianto sportivo, in qualità di Spettatore, per i minori di anni 14, è permesso se accompagnati da un Genitore o da un Esercente la Patria Potestà il quale ha l'obbligo di assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva fino all'uscita dell'impianto.

• **10. E' vietato:**

10.1 accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga; attardarsi senza ragione agli ingressi e vie d'uscita, nei passaggi e nei corridoi dello stadio. Sostare in piedi sui posti a sedere, circolare tra settori differenti se non consentito occupare posizioni diverse dal proprio posto assegnato a meno di "utilizzo dei Servizi/Bar"; Arrampicarsi, arrecare danni o Scavalcare le recinzioni dei settori e/o del campo sportivo. Accedere alle aree riservate o alle aree chiuse al pubblico, entrare o lasciare lo stadio passando dai punti predisposti per un'uscita più rapida in caso di pericolo. Accedere allo stadio più di una volta con lo stesso titolo. Utilizzare accessi diversi da quelli controllati dal personale di servizio (Steward ai Tornelli/ con palmari elettronici). Usare travestimenti per occultare o modificare il proprio aspetto rendendolo non riconoscibile o simile agli addetti alla sicurezza.

	PIANO PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA Approvato dal GOS di B.A del 4 Agosto 2018	Documento	Scheda n.15
		Riferimento	Art. 19 del D.M. 18/3/96
	Stagione sportiva 2018- 2019	Revisione	01
	Regolamento Stadio Speroni Busto Arsizio (VA)	Data	Agosto 2018
		Pagina	3 di 5

10.2. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree dell'impianto non accessibili al pubblico è punito con la sanzione amm.va pecuniaria da 103 a 516 euro. (Legge 19 aprile 2003 n. 88 art 1-quinquies, comma 6).

10.3 Agire in modo violento, istigare alla violenza, al razzismo o alla xenofobia oppure avere un comportamento interpretabile come provocatorio, minaccioso, discriminatorio/offensivo; (Legge del 13/12/1989 n.401 art. 6, comma 1 e 5);

10.4. Svolgere qualsiasi tipo di attività promozionale o commerciale se non preventivamente autorizzate e regolamentate dalle vigenti norme di sicurezza, pena la confisca. Se non autorizzati dalla società Pro Patria e/o dall'ente organizzatore del campionato di appartenenza; è vietato l'uso commerciale di ogni video/suono/dati statistici o immagine inerente all'evento ed è altresì vietato ritrarre in video o foto o audio parti (o l'intero) evento.

10.5. Altre azioni che a giudizio del personale di sicurezza, costituiscono o possono costituire ostacolo alla prosecuzione della gara oppure possano essere giudicate fastidiose o pericolose per altre persone;

10.6 Chiunque entri nell'impianto sportivo in violazione al rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con sanzioni amministrativa pecuniarie e/o disciplinari "DASPO e le prescrizioni" secondo la normativa vigente (Art. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L.88/2003)

MODALITA' PER STRISCIONI – MATERIALI – Animali

E' fatto divieto introdurre nell'impianto sportivo, qualsiasi materiale vietato dalla vigente normativa, oppure materiale: <>di diffusione sonora (trombe/megafoni/tamburi etc.se non appositamente autorizzati); di diffusione luminosa (laser etc).

<>qualsiasi materiale coreografico contenete scritte violente, offensive, provocanti, razziste o di vilipendio, o simboli di appartenenze politiche/religiose.o materiale di dimensioni tali da ostacolare la visibilità ad altri tifosi (Striscioni, bandiere, sciarpe, stampe etc) e qualsiasi mezzo atto ad offendere (Legge 13 dicembre 1989 n. 401);o materiale ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità (lame, punteruoli, armi, esplosivi, caschi, siringhe, aste, ombrelli con punte, cinghie pesanti, droghe, lattine, macchine fotografiche professionali non autorizzate, "apparecchi radio, contenitori/oggetti pesanti, altro oggetto idoneo ad essere lanciato", alcolici etc) e per la sicurezza antincendio (fumogeni, polveri piriche etc)

<> Non sarà ammesso l'uso, e quindi l'introduzione nello spazio adibito all'evento, di apparecchi (di qualsiasi tipo) per la registrazione audio – video – dati statistici,se non previa autorizzazione o regolare accredito media.

<> Animali, con l'eccezione dei cani guida e/o soccorritori

<> Altri oggetti identificati dal personale di servizio, della sicurezza e/o da qualsiasi altra persona autorizzata che possano pregiudicare la regolare visione, la sicurezza e/o il regolare svolgimento dell'evento (esempi: laser, emettitori di suoni e daltro), e/o la reputazione della AURORA PRO PATRIA, a meno di autorizzazione concessa dalle forze di Polizia.

- **E' sempre autorizzata :**

<>l'introduzione e l'esposizione di bandiere, sciarpe, coccarde, capellini, spallette, magliette riportanti solo i colori della propria squadra (e nazionali coinvolte) nonché oggettistica di folklore che, per intrinseca conformazione, non può impropriamente essere utilizzata quale corpo contundente. L'uso di telefoni è permesso per esclusivo utilizzo personale.

- **Può essere autorizzata** (inoltrando, almeno 7 giorni prima dello svolgimento della gara, apposita istanza al Club. Dettagli su www.aurorapropatria1919.it), l'introduzione, l'esposizione di striscioni contenenti scritte a sostegno della propria squadra, l'introduzione e l'utilizzo dei materiali necessari per le coreografie. Tali materiali devono essere verificati, approvati e poi introdotti solo ed esclusivamente in accordo al GOS ed alle direttive della Aurora Pro Patria.

- **Servizi :** Nello stadio è presente il punto di ristoro; i punti di pronto soccorso ed i servizi igienici; il regolamento. E' vietato Imbrattare, coprire, asportare o spostare, parti di materiali presenti allo stadio e/o ai servizi

ANNULLAMENTO O RINVIO DELLE COMPETIZIONI

1. Il Club non può garantire che la gara abbia luogo nella data e nell'ora prevista e si riserva inoltre di riprogrammare la gara senza alcun preavviso e senza dover incorrere in nessun tipo di responsabilità;
2. In caso di cancellazione dello spettacolo i titoli d'accesso saranno rimborsati ad esclusione del diritto di prevendita entro e non oltre l'ottavo giorno dalla data della manifestazione, presso le prevendite dove sono stati acquistati;
3. Il rimborso e/o la sostituzione del titolo d'accesso avrà luogo solo a fronte di restituzione dello stesso;
4. In caso di sospensione evento dopo l'inizio del 2' tempo, i titoli d'accesso non sono validi per l'eventuale "recupero".
5. In presenza di segnali di razzismo, intolleranza o antisemitismo, l'evento può essere sospeso dall'incaricato di PS dirigente del servizio di OP (det. ONSMS "N.1 del 9/01/2013" e "N.3 del 16/01/2013")

















DISPOSIZIONI FINALI

	PIANO PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA Approvato dal GOS di B.A del 4 Agosto 2018	Documento Scheda n.15
		Riferimento Art. 19 del D.M. 18/3/96
	Stagione sportiva 2018- 2019	Revisione 01
	Regolamento Stadio Speroni Busto Arsizio (VA)	Data Agosto 2018
		Pagina 4 di 5

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti ;nonché tutto quanto previsto nelle linee guida per l'emanazione del "Regolamento D'Uso" adottate con determinazione n° 14/2010 del 17/03/2010 e 28 luglio 2011 emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. Tali norme sono consultabili sul sito internet: <http://www.osservatoriosport.interno.it>.
 Il presente regolamento è consultabile sul sito ufficiale del Club: <http://www.aurorapropatria1919.it>.

	PIANO PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA Approvato dal GOS di B.A del 4 Agosto 2018	Documento	Scheda n.15
		Riferimento	Art. 19 del D.M. 18/3/96
	Stagione sportiva 2018- 2019	Revisione	01
	Regolamento Stadio Speroni Busto Arsizio (VA)	Data	Agosto 2018
		Pagina	5 di 5

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO SONO DI SEGUITO RIPRODOTTE LE PIÙ COMUNI CATEGORIE DI OGGETTI CHE NON DEVONO ESSERE INTRODOTTI NELL'AREA INTERESSATA DALL'EVENTO SPORTIVO.

 ARMI	 MATERIALE ESPLOSIVO	 FUOCHI PIROTECNICI
 COLTELLI	 UTENSILI	 SIRINGHE
 LATTINE	 OMBRELLI	 GASCHI
 CINTURE CON GROSSE FIBBIE	 BICCHIERI VETRO	 BOTTIGLIE VETRO
 RADIO	 BINOCOLI	 ACCENDINI
 BOMBOLETTE SPRAY	 ASTE RIGIDE	<i>ed ogni altro oggetto atto ad offendere.</i>

AVVERTENZE

1. L'impianto è controllato da un sistema di videosorveglianza con registrazione di audio e video sia all'interno che all'esterno dello stadio. La registrazione è effettuata ai fini di ordine e sicurezza pubblica, conforme alle disposizioni previste dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali ed in ottemperanza al D.M. del 6 Giugno 2005. Le Forze di Polizia e le Autorità competenti possono acquisire le registrazioni sino a 7 giorni dall'evento trascorsi i quali i dati saranno cancellati.

2. E' facoltà della polizia giudiziaria, in virtù della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modificazioni, di procedere all'arresto ANCHE NON IN FLAGRANZA, entro e non oltre le 48 ore successive (art. 8, comma 1 ter della legge citata) :



- a) dei responsabili di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche per le quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto a sensi dell'art.380 e 381 C.P.P. (art. 8, comma 1 bis);
- b) di chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime (art. 6 bis comma 1);
- c) dei contravventori al divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di cui all'art. 6, comma 1 o alla prescrizione di comparire negli uffici o comandi di polizia di cui al comma 2 del citato art. 6.

Il trattamento dei dati personali effettuato nel rispetto delle norme di legge, per finalità di ordine e sicurezza pubblica. Il responsabile del trattamento è il Dirigente Pro Tempore del Commissariato P.S. di Busto Arsizio.

Data : Busto Arsizio (VA) il _____

Dirigente Comm.to BA (VA)

**Per l' AURORA PRO PATRIA 1919 SRL
il Delegato Sicurezza**